Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Sabato, 3 dicembre 1932 - Anno XI** — **Numero 279**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere *chiesti* col sistema del versamento dell'importo nel conte corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 279 DEL 3 DICEMBRE 1932-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 79: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico**: Elenco delle obbligazioni 5 per cento create per i lavori di sistemazione del Tevere sorteggiate in Roma il 17 novembre 1932.

(7550)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 80: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico**: Elenco delle obbligazioni 5 per cento della ferrovia Udine-Pontebba sorteggiate nella 57ª estrazione del 21 novembre 1932.

(7551)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 81: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico**: Elenco delle obbligazioni 5 per cento per le opere edilizie della città di Roma sorteggiate nella 40ª estrazione del 25 novembre 1932.

(7552)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. conte Alberico Albricci a Ministro di Stato.

S. M. il Re, con decreto in data 1° corrente, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha nominato Ministro di Stato l'on. conte Alberico Albricci, senatore del Regno.

(7585)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 settembre 1932, n. 1514.

Approvazione del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge sullo stato dei sottufficiali 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato dai Regi decreti-legge 7 marzo 1920, n. 351, 10 febbraio 1921, n. 125, 11 gennaio 1923, n. 10, e 31 ottobre 1923, n. 2606, convertiti in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e dal R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legislativo 31 dicembre 1923, n. 3227;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, che apporta varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito, convertito in legge con la legge 16 febbraio 1928, n. 295;

Visto l'art. 73 del citato R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, che autorizza il Nostro Governo a pubblicare il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali con facoltà di coordinare le leggi vigenti con le altre leggi dello Stato e di introdurre norme complementari ed integrative;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Nostro Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 89. — MANCINI.

Testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali del Regio esercito.

Art. 1.

(Art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I sottufficiali costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali e la truppa.

La progressione dei gradi di sottufficiali è la seguente:

1° Sergente;
2° Sergente maggiore;
3° Maresciallo ordinario; capo-maniscalco di terza classe;
4° Maresciallo capo; capo-maniscalco di seconda classe;
5° Maresciallo maggiore; capo-maniscalco di prima classe;

Art. 2.

(Art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale fu successivamente modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).

I sergenti si reclutano fra gli allievi di appositi reparti di istruzione, che abbiano compiuto con successo il relativo corso, e fra i caporali e caporali maggiori alle armi che abbiano superato apposito esame teorico-pratico.

Gli allievi ammessi nei reparti di istruzione assumono la ferma di due anni. I caporali e caporali maggiori alle armi assumono egualmente, all'atto della promozione a sergente, la ferma di due anni, nella quale viene calcolato il servizio già prestato.

L'anzianità minima di servizio per poter conseguire la nomina a sergente non può essere inferiore a dieci mesi.

Peraltro, i militari che hanno seguito corsi allievi ufficiali di complemento, ove dovessero eventualmente essere promossi sergenti, potranno conseguire tale grado anche prima del termine indicato.

Art. 3.

(Art. 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato dal R. decreto 11 gennaio 1923, n. 10, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale è stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).

Ultimata la ferma di due anni di cui all'articolo precedente, i sergenti possono essere ammessi ad una prima rafferma di un anno.

Compiuta questa prima rafferma, i sergenti idonei all'avanzamento e che chiedano di continuare il servizio sono promossi sergenti maggiori senza limite di posti e assumono una seconda rafferma di due anni. I non idonei e coloro che non chiedano di continuare il servizio sono congedati.

Compiuta questa seconda rafferma, i sergenti maggiori che ne fanno domanda e che ne siano giudicati meritevoli sono ammessi alla carriera continuativa nei modi stabiliti dal regolamento.

I sergenti e i sergenti maggiori in congedo, che posseggano i requisiti determinati dal regolamento, possono essere riammessi in servizio purchè non siano trascorsi quattro anni dal loro congedamento. I sergenti e i sergenti maggiori riammessi in servizio assumono rispettivamente la rafferma di un anno o quella di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, sempre quando non l'abbiano assunta nell'uno o nell'altro grado prima di essere congedati.

I caporali maniscalchi giudicati meritevoli di avanzamento sono promossi caporali maggiori dopo tre anni di servizio e possono conseguire i gradi di sergente e di sergente maggiore dopo tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore.

Art. 4.

(Art. 4 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il grado di maresciallo ordinario è conferito per coprire i posti vacanti nelle rispettive armi e specialità ai sergenti maggiori idonei all'avanzamento che contino almeno tre anni di grado di sergente maggiore.

Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo ordinario possono aver luogo a scelta fra i sergenti maggiori vincitori di apposito concorso, che contino almeno due anni di grado.

Gli altri due terzi dei posti vacanti sono riservati all'avanzamento ad anzianità.

I sergenti maggiori addetti alle cariche speciali di carattere professionale designate dal regolamento saranno, se idonei all'avanzamento, promossi al grado di maresciallo ordinario nella propria carica quando venga promosso per anzianità a tale grado un sergente maggiore in servizio presso le truppe inscritto dopo di essi nel rispettivo quadro di avanzamento dell'arma o della specialità dell'arma cui appartengono.

Art. 5.

(Art. 4, ultimo comma, del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. — Art. 61 aggiunto dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).

Il grado di capo maniscalco di 3ª classe è conferito per ricoprire i posti vacanti in organico ai sergenti maggiori maniscalchi idonei all'avanzamento che contino almeno tre anni di grado.

Il grado di capo maniscalco di 3ª classe è conferito anche, indipendentemente da vacanze di organico, al compimento del 25° anno di servizio ai sergenti maggiori maniscalchi idonei all'avanzamento, i quali non abbiano potuto ottenere la promozione prima di detto termine.

Art. 6.

(Art. 5 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I marescialli ordinari ed i marescialli capi, idonei all'avanzamento, sono promossi rispettivamente marescialli capi e marescialli maggiori ad anzianità al compimento del quarto anno di grado.

Essi potranno essere promossi al grado superiore a scelta anche dopo tre anni soli di permanenza nel rispettivo grado, quando posseggano speciali benemerenze di servizio o spiccate qualità militari. Tali promozioni non dovranno però superare il quinto delle promozioni che avranno luogo in ciascun grado. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianità nella proporzione di 1 a scelta e 4 ad anzianità e con precedenza del promosso a scelta.

Art. 7.

(Art. 5, ultimo comma, del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I capi maniscalchi di 3ª e di 2ª classe idonei all'avanzamento saranno promossi rispettivamente capi maniscalchi di 2ª e di 1ª classe al compimento del 4° anno di grado.

Art. 8.

(Art. 6 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Le promozioni a sergente e sergente maggiore sono fatte dal comandante del corpo.

Le promozioni ai vari gradi di maresciallo ed alle varie classi dei capi maniscalchi hanno luogo con decreto ministeriale.

Art. 9.

(Art. 44 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I sergenti, i sergenti maggiori e i marescialli ordinari sono adibiti al servizio presso le truppe, secondo le norme che verranno fissate dal regolamento.

I soli marescialli capi e i marescialli maggiori possono essere impiegati anche negli uffici e nelle cariche speciali presso i corpi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento. Tuttavia alle cariche di carattere professionale, che saranno specificate dal regolamento, possono essere assegnati anche sottufficiali dei gradi inferiori.

Il tempo eventualmente trascorso dai sergenti, sergenti maggiori e marescialli ordinari negli uffici o nelle cariche speciali presso i corpi non viene calcolato come utile pel compimento dei periodi di anzianità di servizio o di grado richiesti per la promozione al grado superiore, salvo l'eccezione di cui al capoverso precedente per i sottufficiali che coprono cariche di carattere professionale.

Art. 10.

(Art. 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale è stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).

Al compimento della ferma di due anni, di cui all'art. 2, il sergente acquista diritto ad un premio di lire 1000, purchè abbia almeno dodici mesi di servizio in tale grado. In caso contrario egli acquista diritto al premio soltanto al compimento di detto periodo minimo di servizio, e da questo termine decorre la prima rafferma di un anno, alla quale venisse successivamente ammesso.

Al compimento della rafferma di un anno, di cui all'art. 3, il sergente acquista diritto ad un premio di L. 1000.

Al compimento della rafferma di due anni, di cui all'art. 3, il sergente maggiore acquista diritto ad un premio di L. 2000.

La successiva permanenza alle armi non dà diritto ad alcun premio.

Il premio viene pagato al momento in cui si matura il relativo diritto.

Art. 11.

(Art. 13 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale è stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).

Il diritto acquisito ai premi non si perde per nessuna ragione, salvo che sia intervenuta prescrizione.

I sergenti e i sergenti maggiori, salva l'eccezione di cui al seguente art. 12, congedati o dispensati dal servizio prima del compimento della ferma o delle due rafferme, non hanno diritto al relativo premio, nè ad alcuna quota di esso.

Art. 12.

(Art. 14 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale è stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).

I sergenti maggiori possono chiedere, non prima però del compimento del primo anno della seconda rafferma, di esserne prosciolti. Il Ministro della guerra può, a suo insindacabile giudizio, concedere il proscioglimento per giustificate ragioni. In tal caso verrà corrisposta al sergente maggiore prosciolto un'aliquota del relativo premio eguale ad un ventiquattresimo per ogni mese di servizio trascorso dall'inizio della rafferma stessa.

In caso di riforma avvenuta durante il corso della ferma di due anni, è concessa al sergente un'aliquota del relativo premio proporzionale al numero dei mesi di servizio prestati col vincolo della ferma stessa. Qualora la riforma sia pronunciata durante il corso della prima o della seconda rafferma, spetta al sergente o al sergente maggiore un dodicesimo o ventiquattresimo del relativo premio per ogni mese di servizio trascorso dall'inizio rispettivamente della prima o della seconda rafferma.

La frazione di mese superiore ai quindici giorni è computata per mese intero.

Art. 13.

(Art. 15 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale è stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).

In caso di morte del sergente o del sergente maggiore spettano agli eredi i premi a cui i sottufficiali avessero diritto e le aliquote di premio calcolate in base all'articolo precedente.

Art. 14.

(Art. 17 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2606, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale è stato modificato col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).

Dopo compiuto il dodicesimo anno di servizio e fino a tutto il quattordicesimo il sottufficiale può far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole dalla commissione d'avanzamento del corpo, acquista titolo ad ottenerlo nel limite dei posti vacanti nella categoria di impieghi prescelti.

Similmente dopo aver compiuto il quindicesimo anno di servizio e fino a tutto il diciassettesimo il sottufficiale dei carabinieri Reali può fare domanda d'impiego civile ed acquista diritto ad ottenerlo con le norme stabilite per gli altri sottufficiali.

La graduatoria in base alla quale i sottufficiali saranno chiamati all'impiego verrà stabilita dalla data delle rispettive domande.

I sottufficiali riconosciuti meno atti al servizio nell'esercito e giudicati nello stesso tempo non idonei all'impiego civile sono dispensati dal servizio o collocati a riposo d'autorità.

Art. 15.

(Art. 18 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il sottufficiale perde titolo all'impiego civile all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia.

Perdono pure tale titolo i retrocessi, i rimossi ed i sottufficiali dispensati per motivi disciplinari.

Art. 16.

(Art. 19 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale è stato modificato col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).

Gli impieghi, ai quali i sottufficiali del Regio esercito (compresi quelli dell'Arma dei CC. RR.) possono aspirare secondo l'art. 14, sono i seguenti:

a) nelle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, l'impiego di assistente del genio (gruppo *C*),

b) nelle ferrovie e in tutte le altre amministrazioni dello Stato, tranne che in quelle della marina e dell'aeronautica, un terzo di tutti gli impieghi del gruppo *C*, attuali e futuri, nel grado di applicato od equiparato.

Nei provvedimenti di nomina ad impiego, di cui alla lettera *b*), i sottufficiali saranno intercalati, nella misura di uno a due, con gli impiegati di altre provenienze promossi o nominati al grado dodicesimo.

Per l'impiego di assistente del genio, ove mancassero aspiranti fra i sottufficiali, i relativi posti saranno conferiti mediante pubblico concorso.

Degli impieghi contemplati nel presente articolo al capoverso *b*) una parte proporzionale sarà assegnata ai sottufficiali con 12 o più anni di servizio nei corpi della Regia marina e della Regia aeronautica che abbiano diritto ad impiego civile. All'assegnazione di tali impieghi provvede il Ministero della guerra.

Art. 17.

(Art. 46 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I ruoli organici dei sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'Arma dei CC. RR. e delle Regie truppe coloniali, sono stabiliti come appresso:

Sergenti e sergenti maggiori	7600
Marescialli ordinari	2728
Marescialli capi	
Marescialli maggiori	

Il numero dei sergenti e dei sergenti maggiori deve intendersi come forza media presente durante ogni esercizio finanziario.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro della guerra, la forza organica dei sottufficiali sarà ripartita fra le varie armi e servizi del Regio esercito.

Art. 18.

(Art. 47 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

E' istituita per i sottufficiali la posizione di servizio sedentario, la quale comprende:

a) tutte le cariche e destinazioni speciali, presso o fuori dei corpi, che saranno determinate dal regolamento;

b) tutti gli impieghi occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine rispettivamente presso le amministrazioni ed i magazzini militari dipendenti dal Ministero della guerra, a mano a mano che si renderanno vacanti.

Art. 19.

(Art. 48 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il Ministro della guerra ha facoltà di trasferire nella posizione di servizio sedentario, nei limiti dei posti disponibili, i sottufficiali che abbiano compiuto venti anni di servizio, che siano riconosciuti idonei a coprire gli uffici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevoli.

E' altresì in facoltà del Ministro stesso di collocare in via eccezionale i sottufficiali nella posizione di servizio sedentario e nei limiti dei posti disponibili, anche prima del ventesimo anno di servizio, purchè abbiano compiuto almeno dodici anni di servizio, quando non siano più giudicati idonei a prestar servizio presso le truppe o quando speciali esigenze di servizio lo richiedano.

Possono infine essere trasferiti, dietro loro domanda, nella posizione di servizio sedentario e nei limiti dei posti disponibili, i sottufficiali che abbiano compiuto almeno dodici anni di servizio, purchè siano riconosciuti idonei a coprire gli uffici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevoli.

I requisiti, le condizioni e le modalità per il trasferimento in servizio sedentario saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 20.

(Art. 49 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I sottufficiali che, al compimento del ventesimo anno di servizio, non siano stati giudicati meritevoli di trasferimento nella posizione di servizio sedentario, sono collocati a riposo.

Art. 21.

(Art. 50 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I sottufficiali vengono trasferiti nella posizione di servizio sedentario col proprio grado.

Il numero dei sottufficiali in tale posizione al 1° luglio 1927 è fissato in 3220, in più di quello stabilito dall'art. 17. Tale numero sarà aumentato:

1° in relazione ai posti che risulteranno vacanti alla data predetta ed agli altri che si renderanno vacanti dopo la data stessa negli impieghi del personale d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine nei magazzini militari, riservati in base alle disposizioni vigenti anteriormente al presente decreto ai sottufficiali del Regio esercito;

2° in relazione alle vacanze che si siano verificate, sino al 30 giugno 1932, nei posti conferiti ai sottufficiali riassunti in base alla facoltà consentita al Ministro della guerra col R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606. Dopo il 30 giugno 1932 i posti così aumentati saranno portati in deduzione nella misura di cinquanta per ogni esercizio finanziario;

3° in relazione ai posti che i marescialli saranno chiamati ad occupare nell'organico degli ufficiali di sussistenza in base alla facoltà consentita dall'art. 29, ultimo capoverso, della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 22.

(Art. 51 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il maresciallo che, avendo compiuto il dodicesimo anno di servizio (od il quindicesimo, se dell'Arma dei CC. RR.), abbia maturato le condizioni per poter aspirare all'impiego civile, può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia.

L'aspettativa per infermità può essere disposta, anche di ufficio, su proposta della competente autorità militare e sulla base di prove dalla medesima raccolte.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

Art. 23.

(Art. 52 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato interamente per gli eventuali avanzamenti di grado e agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato. Il maresciallo che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Agli effetti del computo del servizio utile pel conseguimento della pensione, il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per metà. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato.

Art. 24.

(Art. 53 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

L'aspettativa per infermità può essere concessa su domanda in base a certificato medico debitamente vidimato e legalizzato.

L'amministrazione militare provvede agli accertamenti sanitari con le norme stabilite dal regolamento.

Il comandante di corpo o il capo di ufficio, che proroga il collocamento in aspettativa per infermità di un maresciallo, provvede per gli accertamenti sanitari con le norme stabilite dal regolamento e ne fa poi motivata relazione da inviarsi al Ministero.

Le norme e le procedure di cui sopra sono applicabili anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermità, sia su domanda, sia d'autorità.

Art. 25.

(Art. 54 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non può protrarsi al di là di un anno.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia non può superare due anni di un quinquennio.

Art. 26.

(Art. 55 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Scaduti i periodi massimi di cui al precedente art. 23, il maresciallo che, per menomate condizioni fisiche, non sia ritenuto più idoneo ad un utile servizio militare, è dispensato dal servizio, salvo all'interessato il diritto al trattamento di riforma o di quiescenza che possa spettargli, ed a meno che l'amministrazione militare — ricorrendone le condizioni — non intenda valersi della facoltà di cui al secondo comma del precedente art. 19 per il trasferimento d'autorità del sottufficiale nella posizione di servizio sedentario.

Peraltro, qualora l'amministrazione non creda di valersi dell'accennata facoltà e non ritenga, d'altronde, opportuno il definitivo allontanamento del sottufficiale dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per l'eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente art. 25, per non più di sei mesi.

La stessa norma si applica per la concessione, quando l'amministrazione militare lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, al maresciallo che già abbia fruito di aspettative fino al limite massimo previsto al comma ultimo predetto.

Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se il maresciallo non è in grado di assumere servizio, si applicano senz'altro le disposizioni del comma 1° del presente articolo.

Art. 27.

(Art. 57 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Nei decreti ministeriali di collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonchè, nel caso di aspettativa per infermità, l'assegno e l'indennità militare spettanti al maresciallo.

Art. 28.

(Art. 58 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il maresciallo in aspettativa è soggetto alle norme disciplinari stabilite per i sottufficiali in attività di servizio in quanto siano applicabili.

Egli deve comunicare alla competente autorità militare la propria residenza e gli eventuali cambiamenti.

Art. 29.

(Art. 60 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I marescialli, che abbiano compiuto quindici anni di servizio, potranno, dopo aver frequentato con buon esito un corso tecnico-amministrativo, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, essere ammessi ad occupare gli impieghi attribuiti agli ufficiali subalterni del corpo di amministrazione, che saranno stabiliti dal Ministro della guerra.

I marescialli, durante il periodo in cui occupano tali impieghi, sono considerati in soprannumero ai relativi organici, conservando il proprio grado.

Art. 30.

(Art. 62 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)

Per ottenere il permesso di contrarre matrimonio, i sottufficiali del Regio esercito (esclusi quelli dell'Arma dei CC. RR.) debbono aver compiuto almeno dieci anni di servizio. Tale condizione non è richiesta per i macchinisti della specialità ferrovieri e lagunari del genio e per i sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici da designarsi da apposita istruzione.

Il permesso di contrarre matrimonio può essere concesso a tutti i marescialli maggiori senza limitazione di numero.

Per gli altri sottufficiali i permessi potranno essere concessi entro i limiti stabiliti dall'apposita istruzione.

Art. 31.

(Art. 20 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il sottufficiale può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

1° Invio in congedo a domanda;
2° Dispensa dal servizio;
3° Collocamento a riposo;
4° Collocamento in riforma;
5° Nomina all'impiego civile;
6° Retrocessione dal grado;
7° Rimozione dal grado;
8° Perdita del grado in seguito a condanna penale ed in seguito a perdita della cittadinanza;
9° Espulsione dall'Esercito in seguito a condanna penale.

I provvedimenti predetti sono presi con decreto ministeriale.

Art. 32.

(Art. 16 della legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I sottufficiali congedati, riformati o dispensati dal servizio a mente del precedente art. 31 senza diritto a impiego

civile od a pensione avranno diritto a tanti mesi dell'ultimo assegno giornaliero o stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premi.

Per i mesi in più degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.

Art. 33.

(Art. 21 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).

I sottufficiali hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio effettivo.

Compiuti i trentacinque anni di servizio effettivo, debbono essere collocati a riposo salvo il disposto del successivo art. 34.

Art. 34.

(Art. 59 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I marescialli, che al compimento del 35° anno di servizio siano, colle norme da stabilirsi dal regolamento, riconosciuti ancora idonei al servizio sedentario, continuano in questo se già addettivi, ovvero possono essere trattenuti in servizio attivo presso le truppe, nei limiti previsti dai ruoli organici, in attesa della vacanza necessaria per essere destinati al servizio sedentario, e in ogni caso sino a quando il loro servizio non sia riconosciuto più utile all'amministrazione militare. Tale permanenza non può essere protratta oltre il 40° anno di servizio o il 60° anno di età.

Quelli che al raggiungimento del 35° anno di servizio non conservino l'idoneità al servizio sedentario e coloro che abbiano raggiunto i limiti di servizio o di età fissati nel precedente comma debbono essere collocati a riposo.

Il Ministro della guerra ha però facoltà di collocare a riposo, in qualunque tempo, a suo insindacabile giudizio, i marescialli di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 35.

(Art. 13 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).

E' consentita la riassunzione in servizio con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie di sottufficiali in congedo illimitato che ne facciano domanda.

Art. 36.

(Art. 63 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il Ministro della guerra ha facoltà, in tempo di mobilitazione, di richiamare i sottufficiali in congedo provvisti di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato, purchè siano fisicamente idonei e non abbiano oltrepassato il 65° anno di età, anche se la loro classe di leva non sia stata richiamata alle armi.

In caso di gravi contingenze, il Ministro della guerra può richiamare in servizio i detti sottufficiali, previo loro consenso.

Essi saranno preferibilmente impiegati in servizi sedentari.

Potranno ottenere avanzamento ed all'atto del congedo la pensione di cui godevano sarà nuovamente liquidata in relazione al maggiore servizio prestato ed agli assegni percepiti.

Art. 37.

(Art. 25 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il presente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali non è applicabile ai militari dell'arma dei carabinieri Reali, salvo il disposto dei precedenti articoli 14 e 22 per quanto si riferisce alla concessione dell'impiego civile ed al collocamento in aspettativa.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 38.

(Art. 28 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Gli aiutanti di battaglia conserveranno il grado e saranno equiparati al grado di maresciallo maggiore con sola precedenza di anzianità in servizio. Essi avranno gli stessi assegni, indennità, ed ogni altro diritto stabilito pei marescialli maggiori.

Art. 39.

(Art. 6 e 7 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3227).

I maestri d'arme, i quali non abbiano fatto domanda per essere nominati sottotenenti maestri di scherma e quelli che non siano stati riconosciuti idonei alla nomina saranno mantenuti in servizio conservando l'attuale grado e carica di maestro d'arme, fino al compimento degli anni di servizio per il collocamento a riposo.

Art. 40.

(Art. 39 aggiunto al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

In via transitoria, i capi maniscalchi promossi alla 3ª classe del loro grado quando già avessero compiuto 24 o più anni di servizio potranno ottenere la promozione alla 2ª ed alla 1ª classe dopo un anno solo di permanenza nella classe rispettivamente inferiore.

I capi maniscalchi promossi alla 3ª classe quando già avessero compiuto una anzianità di servizio dai 20 ai 24 anni potranno ottenere la promozione alla 2ª ed alla 1ª classe dopo due anni di permanenza nella classe rispettivamente inferiore.

I capi maniscalchi promossi alla 3ª classe quando già avessero compiuto una anzianità di servizio dai 16 ai 20 anni potranno ottenere la promozione alla 2ª ed alla 1ª dopo tre anni di permanenza nella classe rispettivamente inferiore.

Art. 41.

(Art 68 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Gli impieghi di cui all'art. 16, lettera *b*), sono devoluti ai sottufficiali soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle amministrazioni militari.

Art. 42.

Le indennità, le competenze ed i premi di cui agli articoli 10, 12, 13 e 32 del presente testo unico sono da sottoporre alla riduzione del 12 % stabilita dal R. decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1491.

Art. 43.

(Art. 71 aggiunto dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, successivamente modificato e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione delle disposizioni di cui al presente testo unico, di emanare, di concerto col Ministro per le finanze, apposite norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del nuovo regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 1515.

Autorizzazione al comune di Taglio di Porto Viro a modificare la propria denominazione in « Porto Viro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 1° giugno 1932 con cui il commissario prefettizio per il comune di Taglio di Porto Viro, in esecuzione di conforme deliberazione in data 7 maggio 1932, chiede la autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Porto Viro »;

Udito il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Rovigo con la deliberazione in data 1° luglio 1932;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del comune di Taglio di Porto Viro, in provincia di Rovigo, è modificata in « Porto Viro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1516.

Ruoli del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457, sulla revisione dei ruoli organici;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, contenente norme transitorie per i passaggi a categoria superiore e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, convertito in legge con la legge 6 dicembre 1928, n. 3045, concernente il passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sistemazione dei servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, nonchè del relativo personale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla dipendenza del Ministero delle comunicazioni sono istituiti, per i servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, i ruoli di cui alle tabelle I, II, III e IV annesse al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

I ruoli del personale di vigilanza dei gruppi *A* e *B*, approvati con i Regi decreti 9 maggio 1926, nn. 874 e 850, sono soppressi in dipendenza della istituzione dei ruoli di cui al precedente art. 1.

Nei ruoli di personale dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici sono ridotti i posti indicati nell'annessa tabella V, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 3.

Il personale dei ruoli soppressi col 1° comma del precedente art. 2 è collocato nei ruoli previsti nell'art. 1, nei quali sono altresì trasferiti, nella prima attuazione del presente decreto, impiegati ed agenti subalterni, nel numero indicato, per ciascun gruppo, grado e qualifica, nell'annessa tabella V, scelti, d'intesa, dai Ministri per le comunicazioni e per i lavori pubblici, preferibilmente fra quelli addetti ai servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, e purchè provvisti, se di gruppo *A* e *B*, del titolo di studio richiesto, per il rispettivo gruppo, dall'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il personale così inquadrato conserva il trattamento giuridico ed economico già stabilito per i ruoli di provenienza, esclusi peraltro i passaggi a gruppo superiore e gli speciali avanzamenti automatici di grado.

Art. 4.

L'inquadramento del personale previsto dal precedente art. 3 va effettuato in posti di gruppo, grado e qualifica uguali a quelli rivestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in base alle rispettive anzianità e qualifiche.

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Ispettorato

generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato ovvero dal funzionario più elevato in grado o più anziano.

Del Consiglio d'amministrazione fanno parte il direttore generale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, un ispettore generale amministrativo, un ispettore superiore tecnico, i quali, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari che sono chiamati a farne le veci, e il capo del personale. Questi, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, può essere sostituito dal funzionario che ne fa le veci, purchè di grado non inferiore al settimo.

Un impiegato dell'Ispettorato generale, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di tre membri, compreso il presidente.

Il funzionamento del Consiglio di amministrazione è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

La Commissione di disciplina per il personale è costituita e funzionerà secondo le norme di cui all'art. 68 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno è composto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 112 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto al passaggio dei fondi, dallo stato di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici allo stato di previsione della spesa per il Ministero delle comunicazioni, occorrente in dipendenza del presente decreto.

Art. 7.

Le disposizioni transitorie di cui al R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, saranno applicate al primo concorso per esami da bandire, dopo la data del presente decreto e non oltre il 30 giugno 1933, per assunzione al grado iniziale delle qualifiche tecniche (gruppo *A*) nei riguardi dei dipendenti statali che alla data del 18 dicembre 1930 appartengano al gruppo *B*, nonchè al personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili od anche presso il Ministero dei lavori pubblici, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti dalla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Per i candidati di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età, fissato dai singoli ordinamenti, ma è necessario il possesso alla data del 18 dicembre 1930 del titolo di studio stabilito per l'assunzione nel ruolo di gruppo *A*.

Art. 8.

Salvo i collocamenti previsti dall'art. 3, nel ruolo di cui alla tabella II non si potranno effettuare assunzioni per nessun titolo, ed i posti che vi risultano e si rendano vacanti restano soppressi, a cominciare da quelli di grado meno elevato.

In dipendenza dei collocamenti nel predetto ruolo saranno tenuti scoperti n. 30 e n. 10 posti, rispettivamente, nei ruoli di cui alle tabelle III e IV; detti posti potranno essere coperti in ragione rispettivamente di 3 e 1 per ogni 4 posti che restino soppressi nel ruolo dell'anzidetta tabella II fino a numero 40 posti.

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 14 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 133. — MANCINI.

TABELLA I.

Personale amministrativo e personale tecnico di vigilanza.

GRUPPO *A*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
IV	Direttore generale	1
V	Ispettori generali amministrativi	2 (*a*)
V	Ispettori superiori tecnici	5
VI	Direttori capi divisione ed ispettori capi amministrativi	7 (*b*)
VI	Direttori di circoli ferroviari ed ispettori capi tecnici	17
VII	Capi sezione amministrativi	6
VII	Ispettori principali tecnici di prima classe	14
VIII	Consiglieri amministrativi	6
VIII	Ispettori principali tecnici di seconda classe	17
IX	Primi segretari amministrativi	5
IX	Primi ispettori tecnici	32
X	Ispettori tecnici	39
X	Segretari amministrativi	10
XI	Vice segretari amministrativi	
		161 (*c*)

(*a*) Uno dei due posti è transitorio e sarà soppresso con la prima vacanza nel grado. Ambedue i posti sono conferiti, nella prima attuazione, a funzionari del grado V da trasferire dal ruolo amministrativo del Ministero dei lavori pubblici dei quali uno, attualmente, in soprannumero.

(*b*) Il trasferimento del personale dal ruolo amministrativo del Ministero dei lavori pubblici nella prima attuazione del provvedimento potrà essere limitato a sei funzionari in servizio.

(*c*) Ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 10 novembre 1924, n. 2044, e dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, dovrà tenersi scoperto un numero di posti corrispondente a quello dei funzionari fuori ruolo e degli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA. *Il Ministro per le comunicazioni*: CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA II.

Personale di vigilanza.

GRUPPO *B*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
VIII	Vice ispettori	10
IX	Sottoispettori di 1ª classe	15
X	Sottoispettori di 2ª classe	21
XI	Aiuto ispettori	22
		68

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA III.

Personale d'ordine e di assistenza.

GRUPPO *C*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
IX	Archivisti capi	8
X	Primi archivisti e primi disegnatori	23
XI	Archivisti, disegnatori ed assistenti	40
XII	Applicati, disegnatori aggiunti ed assistenti aggiunti	64
XIII	Alunni d'ordine ed aiuto assistenti	15
		150

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA IV.

Personale subalterno.

Qualifica	Numero dei posti
Primo commesso	1
Commessi ed uscieri capi	20
Uscieri	24
Inservienti	10
	55

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA V.

Posti da ridurre nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici.

GRUPPO *A*.

Grado	Personale amministrativo	Personale Genio civile	Personale nuove costruzioni ferroviarie	Totale
V	1	—	—	1
VI	7	—	—	7
VII	5	—	—	5
VIII	6	—	2	8
IX	1	4	—	5
X	—	5	—	5
X e XI	2	—	2 (*a*)	4
	22	9	4	35

(*a*) Resta ferma la norma di cui all'art. 2 del R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, circa la conservazione in soprannumero, in attesa di riassorbimento, del personale che risulti in eccedenza ai posti di organico.

GRUPPO *B*.

Geometri del Genio civile.

Grado	
IX	1
X	2
XI	4
	7

GRUPPO *C*.

Grado	Personale d'ordine Amministr. centrale	Disegnatori Genio civ.	Assistenti Genio civile	Personale d'ordine Genio civ.	Personale nuove costruz. ferroviarie	Totale
IX	4	—	1	1	—	6
X	9	5	1	2	—	17
XI	19	1	4	5	2	31
XII	30	7	12	3	2	54
XIII	6	1	1	4	—	12
	68	14	19	15	4	120

Personale subalterno.

QUALIFICA	Amministrazione centrale	Genio civile	Nuove costruzioni ferroviarie	Totale
Primo commesso	1	—	—	1
Commessi ed uscieri capi	13	3	1	17
Uscieri	14	9	—	23
Inservienti	3	1	—	4
	31	13	1	45

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1517.

Varianti al R. decreto 1° maggio 1930, n. 729, riguardante il trattamento economico spettante ai personali della Regia marina nei casi di brevi gite giornaliere di servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 729, concernente il trattamento economico spettante nei casi di brevi gite giornaliere di Regio servizio ai personali della Regia marina;

Ritenuta la necessità di escludere la corresponsione di qualsiasi diaria nelle brevi gite giornaliere compiute a distanza inferiore a tre chilometri dall'ufficio nei Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, ed a cinque chilometri in quelli con popolazione maggiore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma *c)* dell'articolo unico del R. decreto 1° maggio 1930, n. 729, è abrogato e sostituito dal seguente:

« *c)* Spetta il quarto della indennità giornaliera di missione, oltre il rimborso della spesa di trasporto personale e l'indennità chilometrica di via ordinaria, per tutte le brevi gite che si siano prolungate oltre le otto ore e che importino, fra andata e ritorno, un percorso:

di almeno km. 6 compiuti nei Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, e

di almeno km. 10 compiuti nei Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.

La liquidazione del soprassoldo dovuto in questo caso è fatta in base a dichiarazione dell'interessato, vistata dalla Autorità da cui egli dipende e dalla quale risulti la durata dell'assenza dalla destinazione di servizio ».

Il presente decreto andrà in vigore dal 16 novembre 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 1518.

Autorizzazione al comune di Vallefredda a cambiare la propria denominazione in « Vallemaio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 27 settembre 1932 con cui il podestà di Vallefredda, in esecuzione della propria deliberazione in data 21 maggio stesso anno, chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione del Comune in quella di « Vallemaio »;

Visto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Frosinone con la deliberazione in data 25 giugno 1932;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vallefredda, in provincia di Frosinone, è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Vallemaio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 119. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1519.

Riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Pinerolo in data 1° aprile 1932 concernente la parrocchia di S. Giovanni Battista, in Tagliaretto di Pinasca.

N. 1519. R. decreto 20 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pinerolo in data 1° aprile 1932 col quale la

parrocchia di S. Giovanni Battista in Tagliaretto di Pinasca è stata permanentemente unita in forma *acque principaliter* con quella di S. Antonio Abate in Gran Dubbione nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1520.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di Maria SS. Addolorata, in Roma.

N. 1520. R. decreto 20 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene concesso il riconoscimento, agli effetti civili, alla erezione della nuova parrocchia di Maria SS. Addolorata in Roma (piazza Buenos Ayres).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1521.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Agata, in Catania.

N. 1521. R. decreto 20 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Agata, in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1522.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione d'Italia dei Monaci Basiliani con Casa madre nella Badia greca di Grottaferrata.

N. 1522. R. decreto 20 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione d'Italia dei Monaci Basiliani con Casa madre nella Badia greca di Grottaferrata, ed è autorizzato il trasferimento, a favore della Congregazione medesima, degli immobili dei quali essa trovasi in possesso da epoca anteriore al Concordato e che ora sono al nome di privati intestatari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1523.
Riconoscimento della personalità giuridica del Pontificio Collegio portoghese, in Roma.

N. 1523. R. decreto 20 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica del Pontificio Collegio portoghese, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 24 settembre 1932, n. 1524.
Erezione in ente morale della « Fondazione Cloe ed Alessandro Ferretti », in Borgoforte.

N. 1524. R. decreto 24 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Fondazione Cloe ed Alessandro Ferretti », in Borgoforte (Mantova), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Borgoforte e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1932 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1932.
Modificazioni alle norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante modifiche all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;
Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 1930, con il quale furono stabilite nuove norme speciali tecniche per la esportazione degli agrumi;
Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1931, con il quale furono stabilite disposizioni integrative delle norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi;
Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 1° dicembre 1931, con il quale furono stabilite disposizioni integrative delle norme speciali tecniche per l'esportazione dei limoni e delle arance e norme speciali per l'esportazione dei mandarini;
Considerata l'opportunità di emanare disposizioni integrative e modificative delle norme portate dai tre decreti Ministeriali suindicati;
Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Al comma relativo alle *arance* della Sicilia e Calabria dell'art. 1 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930 è sostituito il seguente:

« ARANCE.

« *Arance bionde* - *Arance ovali* - *Arance sanguinelle* (con venature rosse nella polpa) - *Arance sanguigne* (con evidenti pigmentazioni rosse sulla buccia) - *Arance doppio sanguigno* (con evidenti pigmentazioni rosse sulla buccia e con venature rosse nella polpa) - *Arance* « *Moro* » (forma tendente all'ovale con la parte opposta al peduncolo più ingrossata e con polpa sanguigna) - *Arance* « *Tarocco* » (forma tendente all'ovale e buccia fine) - *Arance* « *Ovaletto sanguigno* » (forma ovale con leggera depressione alle due estremità, venature rosse nella polpa e pigmentazioni rosse sulla buccia) - *Arance amare* (bitters) ».

Art. 2.

Al quarto comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930, modificato dal decreto Ministeriale 18 novembre 1931, è sostituito il seguente:

« È vietata la esportazione di frutti bagnati, gommati, colpiti dal gelo, asciutti internamente, commercialmente considerati immaturi o passati di maturità, non sufficientemente stagionati (secondo appare dall'aspetto della superficie di taglio del peduncolo e dal grado di turgidità) o troppo stagionati (secondo appare dallo stato di raggrinzimento della buccia), avvizziti o affetti fortemente da fumaggine ».

Art. 3.

All'art. 3 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930, modificato con il decreto Ministeriale 18 novembre 1931, è sostituito il seguente:

CATEGORIE DI SELEZIONE.

« Sono stabilite le seguenti categorie di selezione:

1) LIMONI: « prima », « seconda », « terza ».

« Sono da intendersi di « prima », i frutti di forma commercialmente regolare, di aspetto e di colore normali, di buona conservabilità, commercialmente considerati esenti da cocciniglie. Sono tollerate scorza un po' rugosa o macchie di ruggine non estese oltre un terzo della base dell'umbone (collare) o del peduncolo, o rameggiature od altri lievi difetti visibili, tali da non pregiudicare sensibilmente l'apparenza dei frutti, a condizione che lo stesso frutto non presenti più d'uno di tali difetti.

« Sono da intendersi di « seconda », i frutti di aspetto e di colore normali, di forma non troppo irregolare, commercialmente considerati esenti da cocciniglie. Sono tollerate scorza rugosa, lievi protuberanze, macchie di ruggine non estese oltre due terzi della base dell'umbone (collare) o del peduncolo, rameggiature o lesioni od altri lievi difetti visibili, tali da non pregiudicare troppo l'apparenza dei frutti e da non menomarne la resistenza e la conservabilità durante il viaggio.

« Sono da intendersi di « terza », i frutti che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, rispondano alle norme qualitative di cui all'articolo 2 ».

2) ARANCE: « prima », « seconda », « terza ».

« Sono da intendersi di « prima », i frutti di forma commercialmente regolare, con scorza anche rugosa, di colore normale o anche più pallido del normale, di buona conservabilità, commercialmente considerati esenti da cocciniglie ed esenti da lesioni. Sono tollerati lievi difetti che non pregiudichino l'apparenza del frutto.

« Sono da intendersi di « seconda », i frutti con scorza anche grossa e rugosa, commercialmente considerati esenti da cocciniglie e da lesioni che ne pregiudichino la resistenza e la conservabilità durante il viaggio.

« Sono da intendersi di « terza », i frutti che, non rientrando nelle categorie precedenti, rispondano però alle norme qualitative di cui all'articolo 2 ».

Art. 4.

All'art. 4 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930 è sostituito il seguente:

USO DELLE QUALIFICHE.

« Tutti gli esportatori possono fare uso delle qualifiche di cui alle categorie di selezione stabilite all'art. 3, purchè i frutti abbiano i requisiti prescritti per le singole categorie. Però, per gli esportatori autorizzati all'uso del marchio nazionale, l'adozione delle qualifiche di « prima » e « seconda » rende obbligatoria l'apposizione del marchio nazionale.

« L'uso delle qualifiche di selezione su stabilite è obbligatorio, indistintamente per tutti gli esportatori, per le spedizioni di arance « Moro », di arance « Tarocco » e di arance « Ovaletto sanguigno ».

Art. 5.

L'art. 5 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930, modificato con decreto Ministeriale 18 novembre 1931 assume la indicazione iniziale « I ».

All'ultimo comma dello stesso articolo viene sostituito il seguente:

« Nel caso di controllo agrumi in partenza da Trieste, dai centri di rispedizione di Bologna e di Verona ammessi a fruire della concessione della tassazione unica di cui ai decreti 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, numero 185, del Ministro per le comunicazioni, o da altri centri di rispedizione eventualmente ammessi a fruire della stessa concessione, è consentita una tolleranza per calo naturale della merce, nella misura del 2,50 % sui pesi lordi minimi prescritti per le casse e per le cassette ».

È aggiunto in fine allo stesso art. 5 il seguente comma:

« II. — Oltre i tipi di casse e cassette precedentemente indicati, è ammesso l'uso, per tutte le zone di produzione previste dall'art. 1, dei seguenti due tipi di cassa a dimensioni uniche:

Pezzature	Lunghezza della cassa cm.	Dimensioni delle testate cm
« 1° *Per limoni:*	—	—
« 150-180-210-240-270-300-360-440-490	67	32 × 26
« 2° *Per arance e arance amare (bitters)*:		
« 80-112-150-200-252-324-360	66	29 × 29

« È in facoltà dell'esportatore di aumentare di 1 cm. una delle dimensioni suindicate, in rapporto alla variabilità di grossezza e di forma dei frutti ».

Art. 6.

Al n. 1 del comma *Casse e cassette chiuse* dell'art. 6 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930, è sostituito il seguente:

« 1) *Per i limoni e le arance di Sicilia, di Calabria e di Rodi Garganico e le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi,* le casse e le cassette devono essere di faggio stagionato, a due compartimenti; con testate dello spessore di mm. 17-20, di regola di un sol pezzo entrambe o, per una sola testata — o per entrambe quando queste siano alte più di cm. 28 — con un pezzo di aggiunta purchè non superiore ai 5 cm. di altezza, bene adattato, combaciante, inchiodato

(trafittato) e posto a contatto col fondo; con tramezzo centrale dello spessore di mm. 17-20, di due o tre pezzi rettangolari sovrapposti, inchiodati (trafittati) e bene combacianti; con sponde dello spessore minimo di mm. 4, di un solo pezzo o di due quando le testate sono più alte di cm. 28; con fondo dello spessore minimo di mm. 4, di due o tre pezzi non inferiori ai 5 cm. di larghezza, purchè bene combacianti e non sovrapposti; con coperchio dello spessore di mm. 3, di un solo pezzo o, di due pezzi e un listello. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli esterni di rinforzo solo ai quattro bordi della cassa e sul fondo; limitatamente alle casse e cassette di limoni di Sicilia e di Calabria, dalla parte del coperchio, sul taglio delle testate, si tollerano anche listelli di cm. 1-2 a protezione dell'impacco.

« Per la esportazione delle arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi è anche ammesso l'uso delle casse e cassette di pioppo prescritte al seguente n. 2 per la esportazione dei limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi ».

Art. 7.

All'art. 7 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930, modificato con decreto Ministeriale 18 novembre 1931, è sostituito il seguente:

« 1) Nelle casse e cassette di cui al n. 1 dell'art. 5 l'impacco dei frutti deve rispondere ai seguenti requisiti:

« *a*) *Per i limoni di Sicilia e di Calabria* è obbligatorio un unico tipo di « impacco razionale » con cassa o cassetta a coperchio piano in cui i frutti sono disposti come appare dalla riproduzione grafica seguente:

CASSA DA 270.

Vista in piano.
Disposizione dei limoni nel 1°, 3° e 5° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista in piano.
Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista da un fianco.
Disposizione dei limoni nei 6 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.

CASSA DA 300.

Vista in piano.
Disposizione dei limoni nel 1°, 3° e 5° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista in piano.
Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista da un fianco.
Disposizione dei limoni nei 6 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.

CASSA DA 360.

Vista in piano.
Disposizione dei limoni nel 1°, 3° e 5° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista in piano.
Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista da un fianco.
Disposizione dei limoni nei 6 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.

CASSA DA 420.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 1°, 3° e 5° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista da un fianco.

Disposizione dei limoni nei 6 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.

CASSA DA 490.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 1°, 3°, 5° e 7° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Viste in piano.

Disposizione dei limoni, nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista da un fianco.

Disposizione dei limoni nei 7 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.

CASSETTA DA 150.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 1° e 3° strato della cassetta, a cominciare dal fondo.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 2° strato della cassetta.

Vista da un fianco.

Disposizione dei limoni nei 3 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassetta.

« In ciascuna cassa o cassetta (chiusa o finestrata) impaccata a regola d'arte (cassa o cassetta piena e suoli fermi), i frutti devono essere di una sola varietà e presentare caratteri di uniformità di grandezza, nel senso che la differenza della circonferenza fra i singoli frutti non deve superare cm. 1; per le casse e cassette « uso Inghilterra » tale differenza non deve superare cm. 1,5.

« Per ogni singola pezzatura è ammessa una tolleranza massima del 10 % in numero, per cassa o cassetta, di frutti leggermente più grossi del prescritto se tondeggianti o leggermente più piccoli se allungati;

b) per i limoni di Maiori, di Sorrento, di Rodi Garganico e di Fondi, nonchè per le arance di Sicilia e di Calabria, di Sorrento, del Salernitano, di Rodi Garganico e di Fondi, l'impacco deve essere effettuato secondo la consuetudine locale e a buona regola d'arte.

« È ammessa, in via sperimentale, l'adozione dell'impacco razionale; l'Istituto nazionale per l'esportazione potrà all'uopo consentire deroghe alle pezzature, alle dimensioni delle casse o cassette e ai pesi stabiliti al n. 1 dell'art. 5.

« Per le arance, in ciascuna cassa o cassetta, i frutti devono essere di una sola varietà e presentare caratteri di uniformità di grandezza, nel senso che la differenza di circonferenza fra i singoli frutti non deve superare cm. 1,5 per le pezzature da 360 e 300 e cm. 2 per le pezzature da 200, 180, 160 e 128.

« Per ogni singola pezzatura è ammessa una tolleranza massima del 10 % in numero, per cassa o cassetta, di frutti leggermente più grossi del prescritto se di forma sferica o leggermente più piccoli se di forma tendente all'ovale.

« 2) Nelle casse di cui al n. II dell'art. 5, è obbligatorio, per i limoni e le arance di tutte le zone di produzione indicate nel presente decreto, l'impacco razionale, con cassa a coperchio piano, in cui i frutti sono disposti come appare dalle riproduzioni grafiche seguenti:

LIMONI.

PEZZATURA 150.

1°, 3° e 5° strato 15 frutti. — 2° e 4° strato 15 frutti.

PEZZATURA 180.

1°, 3° e 5° strato 18 frutti — 2° e 4° strato 18 frutti

PEZZATURA 210.

1°, 3° e 5° strato 18 frutti. — 2°, 4° e 6° strato 18 frutti.

PEZZATURA 240.

1°, 3° e 5° strato 20 frutti. — 2°, 4° e 6° strato 20 frutti.

PEZZATURA 270.

1°, 3° e 5° strato 23 frutti. — 2°, 4° e 6° strato 22 frutti.

PEZZATURA 300.

1°, 3° e 5° strato 25 frutti. — 2°, 4° e 6° strato 25 frutti.

PEZZATURA 360.

(*Frutti di forma normale*).

1°, 3° e 5° strato 30 frutti. — 2°, 4° e 6° strato 30 frutti.

PEZZATURA 360.

(*Frutti di forma tondeggiante*).

1°, 3° e 5° strato 30 frutti. — 2°, 4° e 6° strato 30 frutti.

PEZZATURA 440.

1°, 3°, 5° e 7° strato 31 frutti. — 2°, 4° e 6° strato 32 frutti.

PEZZATURA 490.

1°, 3°, 5° e 7° strato 35 frutti. — 2°, 4° e 6° strato 35 frutti.

ARANCE.

PEZZATURA 80.

(Circonferenza dei frutti: da 27 a 29 cm.).

1° e 3° strato 10 frutti — 2° e 4° strato 10 frutti

PEZZATURA 112.

(Circonferenza dei frutti: da 25 a 27 cm.).

1° e 3° strato 14 frutti. — 2° e 4° strato 14 frutti.

PEZZATURA 150.

(Circonferenza dei frutti: da 23 a 25 cm.).

1°, 3° e 5° strato 15 frutti — 2° e 4° strato 15 frutti

PEZZATURA 200.

(Circonferenza dei frutti: da 21 a 23 cm.).

1°, 3° e 5° strato 20 frutti. — 2° e 4° strato 20 frutti.

PEZZATURA 252.

(Circonferenza dei frutti: da 19 a 21 cm.).

1°, 3° e 5° strato 21 frutti. — 2°, 4° e 6° strato 21 frutti.

PEZZATURA 324.

(Circonferenza dei frutti: da 17,5 a 19 cm.).

1°, 3° e 5° strato 27 frutti. — 2°, 4° e 6° strato 27 frutti.

PEZZATURA 360.

(Circonferenza dei frutti: da 16 a 17,5 cm.).

1°, 3° e 5° strato 30 frutti. — 2°, 4° e 6° strato 30 frutti.

« In ciascuna cassa (chiusa o finestrata) impaccata a regola d'arte (cassa piena e suoli fermi) i frutti devono essere di una sola varietà e presentare caratteri di uniformità di grandezza, nel senso che la differenza di circonferenza tra i singoli frutti non deve superare cm. 1 per i limoni di qualsiasi pezzatura e cm. 1,5 per le arance delle pezzature 360 e 324, e cm. 2 per le arance delle pezzature 252, 200, 150, 112 e 80.

« 3) I limoni e le arance, comunque impaccati, devono essere avvolti in carta velina fine e cilindrata.

« Dal 1° marzo al 30 settembre, per le spedizioni di *limoni* con destinazione oltre lo Stretto di Gibilterra e il Canale di Suez, è prescritto, per l'avvolgimento dei frutti, l'uso di carta velina oleata del peso minimo di gr. 24 per metro quadrato, contenente un minimo del 5 % di olio.

« Le dimensioni delle carte veline, semplici od oleate, devono essere tali da consentire il completo avvolgimento del frutto con attorcigliature alle due estremità fatte in modo da evitare che le veline stesse possano staccarsi durante il trasporto ».

Art. 8.

Al terzo comma dell'art. 8 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930, modificato con decreto Ministeriale 18 novembre 1931, è sostituito il seguente:

« Sulle casse e sulle cassette contenenti frutti di « terza » è obbligatoria la indicazione di tale qualifica di selezione.

Detta indicazione dovrà apparire anche sulla carta di avvolgimento dei frutti dello strato superiore di ogni cassa o cassetta, in caratteri indelebili e ben leggibili, di lunghezza non inferiore a 3 cm. e di altezza non inferiore a 1 cm. ».

Art. 9.

All'art. 9 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930, è sostituito il seguente:

Esportazione per le Americhe.

« Per l'esportazione di limoni e di arance nelle Americhe sono obbligatorie le qualifiche di selezione di cui all'art. 3.

« Alle partite di « prima » e di « seconda » sarà apposto il marchio nazionale, anche se spedite da ditte non autorizzate all'uso del marchio stesso, semprechè tali partite rispondano in tutto ai requisiti stabiliti per l'applicazione del marchio dal presente decreto ».

Art. 10.

Al primo e al sesto comma dell'art. 10 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930, modificato con i decreti Ministeriali 6 dicembre 1930 e 18 novembre 1931, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

« Fermo l'obbligo dell'osservanza di quanto stabilito all'art. 2, è ammessa l'esportazione di arance e di limoni in ceste e in botti e, per le sole spedizioni via terra, di arance in gabbioni.

« L'indicazione di « terza » deve essere apposta all'esterno dell'imballaggio e, per i limoni, nonchè per le arance quando sono incartate, anche sulla carta di avvolgimento dei frutti dello strato superiore, in caratteri indelebili e ben leggibili, di lunghezza non inferiore a 3 cm. e di altezza non inferiore a 1 cm. ».

Art. 11.

All'art. 11 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930, modificato con i decreti Ministeriali 6 dicembre 1930 e 18 novembre 1931, è sostituito il seguente:

Esportazione in vagone alla rinfusa.

« Fermo l'obbligo dell'osservanza di quanto stabilito allo art. 2, è ammessa l'esportazione di arance in vagone alla rinfusa, purchè il carico sia eseguito a regola d'arte, con tutti gli accorgimenti atti ad assicurare la buona conservazione della merce durante il viaggio.

« Possono essere esportate in vagone alla rinfusa le arance di « prima », di « seconda » e di « terza », purchè i frutti abbiano i requisiti prescritti rispettivamente per tali categorie di selezione. Per merce di « terza » scelta è vietata la miscela di arance bionde od ovali con arance di altra varietà ed è tollerata la miscela di arance sanguigne e sanguinelle.

« È ammessa, con l'indicazione di « qualità mista », la esportazione alla rinfusa di arance che, fermo l'obbligo della osservanza alle norme generali di cui all'art. 2, presentino caratteri qualitativi di massa superiori alla « terza ». Anche in tal caso è vietata la miscela di arance bionde od ovali con arance di altra varietà ed è tollerata la miscela di arance sanguigne e sanguinelle.

« Per tutte le spedizioni in vagone alla rinfusa i documenti di trasporto devono portare le seguenti indicazioni: nome e sede dell'esportatore, prodotto, qualifica di selezione o « qualità mista » nel caso previsto dal comma precedente.

« È ammessa la spedizione in vagone alla rinfusa di limoni ed arance destinati ad uso industriale purchè la spedizione stessa sia diretta a ditte che risultino all'Istituto nazionale per l'esportazione dedite alla produzione di derivati, marmellate, ecc. Sui documenti di trasporto deve essere indicato: « Limoni — od arance — per uso industriale ». La originaria destinazione della merce, quale risulta dal « certificato d'ispezione » di cui all'art. 14 del presente decreto, non può essere variata in corso di trasporto ».

Art. 12.

All'art. 12 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930 è sostituito il seguente:

Divieto di applicazione del marchio nazionale.

« È fatto divieto di applicazione del marchio nazionale di esportazione per le spedizioni:

« *a*) di limoni per confetture (confectionery lemons) e di arance amare (bitters);

« *b*) dei frutti di « terza » giusta le categorie di selezione di cui all'art. 3 del presente decreto;

« *c*) di limoni e di arance in ceste e in botti, nonchè di arance in gabbioni, ammesse dall'art. 10 del presente decreto;

« *d*) di limoni e di arance in vagone alla rinfusa.

« I divieti di cui sopra si applicano anche nel caso del precedente art. 9 per le spedizioni nelle Americhe di arance e limoni in casse e cassette ».

Art. 13.

All'art. 14 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930, modificato con decreto Ministeriale 18 novembre 1931, è sostituito il seguente:

Norme per l'esportazione dei mandarini.

« L'applicazione del marchio nazionale, istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione dei mandarini.

« Gli esportatori autorizzati a termine della legge predetta all'uso del marchio nazionale per l'esportazione dei mandarini, sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente articolo.

« L'osservanza di tali norme, ai sensi del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2938, è resa altresì obbligatoria, nei modi e limiti previsti dal presente articolo, indistintamente per tutte le spedizioni all'estero dei mandarini ancorchè non coperti dal marchio nazionale.

« *Requisiti qualitativi*. — I mandarini destinati all'esportazione devono essere sani, di forma e di aspetto regolare, di giusta maturazione commerciale, esenti da lesioni, da ammaccature e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo sensibile l'aspetto. Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di uniforme grado di maturazione.

« Devono essere distinti con la qualifica di « prima » i frutti che possedendo i requisiti suindicati, risultino immuni da difetti che ne pregiudichino comunque l'aspetto, e con la qualifica di « seconda » gli altri.

« *Calibrazione*. — I frutti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

« da 22 cm. in su di circonferenza: distinguibile con le lettere AAA

« da 20 a 22	cm.	»	»	»	»	AA
« da 18 a 20	cm.	»	»	»	»	A
« da 16,5 a 18	cm.	»	»	»	»	B
« da 15 a 16,5	cm.	»	»	»	»	C
« da 14 a 15	cm.	»	»	»	»	D

« È vietata la esportazione dei frutti di circonferenza inferiore a 14 centimetri.

« La circonferenza deve essere misurata in corrispondenza della sezione massima normale all'asse del frutto.

« Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.

« *Imballaggi.* — Per l'esportazione dei mandarini sono prescritti i seguenti imballaggi:

« 1. *Cassetta parallelepipeda,* avente le seguenti dimensioni interne: cm. 46 x 30 x 13 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 10, fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 4/5, fondo e coperchio di due o tre pezzi dello spessore di mm. 4/5 intervallati di un centimetro, due listelli di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 4/5 da inchiodarsi sopra il coperchio in corrispondenza delle testate.

« 2. *Gabbietta parallelepipeda,* avente le seguenti dimensioni interne: cm. 46 x 30 x 13 e le seguenti caratteristiche: testate di due listelli orizzontali (superiore e inferiore) larghi cm. 3 e spessi mm. 4/5 e di una tavoletta larga cm. 20 e spessa mm. 4/5; fiancate di due listelli orizzontali (superiore e inferiore) larghi cm. 3 e spessi mm. 4/5 e di 8 listelli verticali larghi cm. 3 e spessi mm. 4/5, intervallati di 2 cm.; 4 cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3; coperchio e fondo di 3 listelli longitudinali larghi cm. 3 e spessi mm. 4/5 e di 10 listelli trasversali larghi cm. 3 e spessi mm. 4/5, intervallati di 2 cm.

« 3. *Cassetta aperta accatastabile,* avente le seguenti dimensioni interne: cm. 53 x 40 x 11 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 4/5; fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 10; fondo di più pezzi trasversali ben combacianti, dello spessore di mm. 4/5, inchiodati sulle fiancate; 4 cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 5 e sporgenti 3 cm. dal bordo superiore delle fiancate e delle testate; 4 listelli agli angoli del fondo larghi cm. 2 e spessi mm. 10 inchiodati sulle testate e sulle fiancate in corrispondenza della sezione triangolare dei quattro cantonali, in modo da rendere possibile l'incastro delle cassette nell'accatastamento.

« Gli imballaggi devono essere di legno, nuovi, puliti, asciutti e inchiodati a regola d'arte.

« L'Istituto nazionale per l'esportazione può autorizzare l'uso di imballaggi che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi su prescritti.

« Per consentire lo smaltimento delle giacenze è tollerato in via transitoria, per la campagna 1932-33, l'uso della *gabbietta troncopiramidale* nonchè l'uso di imballaggi che, pur rispondendo ai tipi su prescritti, presentino dimensioni e caratteristiche di costruzione differenti, a condizione che la tara non superi il 15 % del peso lordo.

« *Impacco.* — Nelle cassette e gabbiette parallelepipede i frutti devono essere impaccati a strati ordinati. Nelle cassette aperte accatastabili possono anche essere posti alla rinfusa.

« L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare uniformi per composizione e qualità. I materiali d'impacco e d'addobbo devono essere nuovi, puliti, asciutti e inodori.

« Si raccomanda il completo avvolgimento dei frutti in carta velina fine e cilindrata.

« È raccomandato altresì l'impacco « diagonale » dei frutti secondo uno degli schemi seguenti:

IMPACCO DIAGONALE.

disposizione 2-2

disposizione 3-2

disposizione 3-3

disposizione 4-3

disposizione 4-4

disposizione 5-4

disposizione 5-5

disposizione 6-5

« *Indicazioni esterne.* — All'esterno di ogni imballaggio contenente mandarini per esportazione si devono apporre in modo indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni: *a*) denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice; *b*) mandarini; *c*) qualifica di selezione e cioè « prima » o « seconda »; *d*) categoria di grossezza e cioè le lettere AAA o AA o A o B o C o D, secondo quanto previsto al capitolo « Calibrazione », a cui può seguire eventualmente l'indicazione della circonferenza minima e massima dei frutti o il loro numero; *e*) marchio nazionale per le ditte autorizzate.

« Tali indicazioni devono figurare, sempreché possibile, tutte raggruppate su di una sola testata, eventualmente in etichette di carta bene incollate, oppure disposte su di una fiancata o sul coperchio o su di un cartellino fortemente assicurato all'imballaggio.

« *Esportazioni in ceste e in vagone alla rinfusa.* — Fermo l'obbligo dell'osservanza di quanto è stabilito per i requisiti qualitativi e fermo il divieto di esportazione dei frutti di circonferenza inferiore ai 14 centimetri, è ammessa la spedizione all'estero dei mandarini in ceste e in vagone alla rinfusa purchè il collocamento dei frutti nelle ceste o, rispettivamente, il carico in vagone siano eseguiti a regola d'arte, con tutti gli accorgimenti atti ad assicurare la buona conservazione della merce durante il viaggio. Anche per queste forme di spedizione si raccomanda il completo avvolgimento dei frutti in carta velina fine e cilindrata.

« Alle spedizioni dei mandarini in ceste e in vagone alla rinfusa non è applicabile il marchio nazionale ».

Art. 14.

All'art. 15 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930, modificato con decreto Ministeriale 18 novembre 1931, è sostituito il seguente:

APPLICAZIONE DEL CONTROLLO PREVENTIVO ALL'ESPORTAZIONE DI LIMONI, DI ARANCE E DI MANDARINI.

« Tutte le spedizioni di limoni, di arance e di mandarini dirette all'estero sono soggette a controllo.

« Detto controllo si esegue nelle stazioni ferroviarie, all'atto del carico della merce e prima della stipulazione del contratto di trasporto ovvero, nei porti, al momento dell'imbarco della merce e, per le spedizioni fatte per via ordinaria, secondo le disposizioni che verranno date dall'Istituto nazionale per l'esportazione.

« Esso viene effettuato dagli ispettori dell'Istituto predetto e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, dalla Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

« Le ditte che intendono effettuare spedizioni all'estero di agrumi devono, non meno di 48 ore prima del carico o dell'imbarco della merce, far pervenire la richiesta di controllo al rispettivo centro di controllo specificato nella tabella annessa al presente decreto.

« La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

« La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

« *a*) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce e, in caso di società o consorzio (oltre la denominazione e la sede) il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti;

« *b*) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore o la società o il consorzio sono iscritti ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

« *c*) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata per conto dell'esportatore della merce, di assistere al controllo;

« *d*) la natura del prodotto e il numero dei colli;

« *e*) la destinazione;

« *f*) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce per il carico.

« *g*) la data e la firma del richiedente.

« Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere, alla richiesta stessa deve essere unita la delega scritta dell'esportatore della merce e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697. La delega dell'esportatore della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso il centro di controllo competente.

« Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

« Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per l'esportazione la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

« Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « certificato d'ispezione », intestato all'esportatore. Per le spedizioni ferroviarie tale certificato deve allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali; per le spedizioni via mare o via ordinaria, il certificato viene consegnato all'esportatore, perchè lo presenti alle autorità doganali all'imbarco o all'uscita dal Regno.

« Lo stesso addetto al controllo provvede ad apporre agli sportelli del vagone un piombo od altro contrassegno metallico dell'Istituto nazionale per l'esportazione. L'autorità doganale dovrà apporre sulla lettera di vettura la dichiarazione dell'avvenuto spiombamento del carro ogni qualvolta questo si sia verificato.

« Le partite di limoni, di arance e di mandarini dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. Conseguentemente tali partite devono aver subito il controllo alla stazione originaria di partenza.

« Per le spedizioni all'estero di limoni, di arance e di mandarini in transito attraverso un porto marittimo centro di controllo, il controllo, di regola, dovrà effettuarsi presso il porto medesimo, tanto se la merce vi giunge per ferrovia, quanto se vi giunge per via mare.

« Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Bologna e di Verona ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, del Ministro per le comunicazioni, o da altri centri di rispedizione eventualmente ammessi a fruire della stessa concessione, è ammessa la effettuazione del controllo presso i centri medesimi in base alle norme stabilite per la regione di origine della merce col conseguente rilascio del certificato di ispezione. In caso di merce accompagnata dal certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo 24 ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o, comunque, quando la composizione originaria del carico abbia subito modificazioni; la rispedizione in questo caso non può avvenire che previo nuovo controllo con esito favorevole

presso il centro di rispedizione e conseguente rilascio di un nuovo certificato di ispezione.

« Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

« Ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, le partite di limoni, di arance e di mandarini, devono essere dichiarate, anche nel caso di spedizioni miste, con la precisa loro qualifica. Tale dichiarazione di qualifica deve contenere le seguenti indicazioni:

« *a*) quando si tratti di carro contenente esclusivamente limoni o arance, o mandarini, la quantità di essi;

« *b*) quando si tratti di spedizioni miste di limoni, o arance o mandarini con altri prodotti, la specie dei diversi prodotti e la relativa quantità.

« Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione all'estero, e le autorità doganali vieteranno la uscita dal Regno, di qualunque partita di limoni, di arance o di mandarini che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e di quelle per le quali manchi la dichiarazione di qualità di cui al comma precedente ».

Art. 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

(7553)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1932.
Tolleranze alle norme speciali tecniche sull'esportazione agrumaria per la campagna 1932-33.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 1930-IX con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi e i successivi decreti 6 dicembre 1930-IX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1930, 18 novembre 1931-X pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 1° dicembre 1931-X, e 30 novembre 1932-XI, con i quali furono integrate e modificate le predette norme;

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1930-IX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 1930-IX, con il quale furono approvate le tolleranze alle norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi durante la campagna 1930-31 e il decreto Ministeriale 20 novembre 1931-X, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 1° dicembre 1931-X, con il quale tali tolleranze furono confermate per la campagna 1931-132;

Considerato che l'andamento delle stagioni e dei raccolti agrumari consiglia che le tolleranze stabilite per l'esportazione degli agrumi durante la campagna 1930-31 siano adottate anche per la campagna 1932-33;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'esportazione agrumaria durante la campagna 1932-1933 vigono le stesse tolleranze alle norme speciali tecniche su tale esportazione, stabilite con il decreto Ministeriale 26 novembre 1930 per la campagna 1930-31.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 novembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

(7554)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1932.
Modificazioni al decreto Ministeriale 21 gennaio 1932 relativo ai centri di campionamento per l'esportazione del riso.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842, relativo alla determinazione dei tipi e alle denominazioni ufficiali di riso lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione;

Visto il R. decreto 20 settembre 1928, n. 2232, portante norme integrative delle disposizioni contenute nel richiamato R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1932-X, relativo alla dichiarazione dei centri di campionamento nei quali ha luogo il prelevamento dei campioni di riso nazionale lavorato di tipo e denominazione ufficiale diretto all'estero;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Le sottonotate stazioni sono comprese fra quelle indicate all'art. 3 del decreto Ministeriale 21 gennaio 1932-X, presso le quali il prelevamento dei campioni dalle spedizioni di riso dirette all'estero avviene all'atto del caricamento della mer-

ce sul carro ferroviario e prima della conclusione del contratto di trasporto:

1. Stazione ferroviaria di Bianzè (centro di Vercelli);
2. Stazione ferroviaria di Tronzano (centro di Vercelli);
3. Stazione ferroviaria di Balzola Martinetta (centro di Trino Vercellese).

Art. 2.

Le stazioni di Balzola Martinetta, Bianzè e Tronzano non sono più comprese fra quelle indicate alla tabella di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 21 gennaio 1932-X.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro per le corporazioni*: Asquini.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.

Il Ministro per le comunicazioni: Ciano.

(7555)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 716 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pirz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Pirz Francesco, figlio del fu Antonio e di Sossich Francesca, nato a Pola il 5 marzo 1896 e abitante, a Pola, Monte Serpo n. 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pizzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fonda Giorgina di Giorgio e di Fonda Caterina, nata a Pola il 18 novembre 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(5926)

N. 715 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pirz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pirz Antonio, figlio di Antonio e di Sossich Francesca, nato a Pola il 6 febbraio 1892 e abitante a Pola, Monte Rizzi n. 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pizzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gerin Maria fu Francesco, e fu Pulpan Celestina, nata a Pola il 30 agosto 1892 ed ai figli: Carlo, nato a Pola il 1° ottobre 1912; Bruno, nato a New-Jork il 23 aprile 1915; Francesco, nato a New-Jork il 28 maggio 1917; Guglielmo, nato a Chester il 21 febbraio 1919; Clara, nata a Pola il 14 marzo 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(5927)

N. 709 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:
Ritenuto che il cognome « Pinesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pinesich Giuseppe, figlio del fu Matteo e di Pulin Giovanna, nato a Visignano il 4 aprile 1876 e abitante a Pola, via Garibaldi n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pinesi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pol Giovanna di Pietro e di Antonaz Luigia, nata a Visignano il 26 settembre 1875.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5928)

N. 722 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pizzek » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzek Pietro, figlio del fu Antonio e di Rubnich Maria, nato a Pola il 26 gennaio 1890 e abitante a Pola, via Petrarca n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pizzeco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rak Pina fu Giovanni e di Znidarsich Giovanna, nata a Pola l'11 settembre 1896 ed al figlio Livio, nato a Pola il 7 marzo 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5929)

N. 711 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pinter » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pinter Egidio, figlio del fu Edoardo e di Carmasin Maria, nato a Pola il 3 febbraio 1883 e abitante a Pola, via Muzio n. 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pitteri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Urankar Francesca fu Francesco e di Penco Giuseppina, nata a Fiume il 16 aprile 1896 ed alla figlia Lucia, nata a Pola il 5 ottobre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5930)

N. 720 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pisk » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Pisk Lucia, figlia del fu Antonio e della fu Druzetich Maria, nata a Pola il 14 dicembre 1897 e abitante a Pola, via Besenghi n. 62, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pisco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Luciano, illegittimo di Lucia, nato a Pola il 23 luglio 1920 ed alla sorella Paola, nata a Pola l'11 luglio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5931)

N. 758 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Porraiaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pocraiaz Antonio, figlio del fu Giorgio e della fu Voschion Caterina, nato a Villa di Rovigno il 6 luglio 1865 e abitante a Pola, via Dignano n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pancrazi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5936)

N. 797 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Poglianich » e « Haracich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Haracich Maria, ved. Poglianich, figlia del fu Antonio e della fu Suttora Margherita, nata a Lussinpiccolo il 18 dicembre 1876 e abitante a Pola, via Sergia n. 37, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Caracci » e « Pogliani » (Caracci Maria ved. Pogliani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta di « Pogliani » anche alle figlie del fu Giuseppe Poglianich, nate a Lussinpiccolo: Maria, il 6 marzo 1903; Corinna, l'11 febbraio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5937)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dimissioni del presidente del Consorzio di irrigazione « Medio Mantovano » in provincia di Mantova.

Con R. decreto 27 ottobre 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre corrente, registro n. 17, foglio n. 58, ai sensi delle leggi vigenti in materia, sono state accettate le dimissioni del dottor Moschini Giuseppe da presidente del Consorzio di irrigazione « Medio Mantovano » (Mantova).

(7514)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 15 novembre 1932-XI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Lagundo, provincia di Trento.

(7531)

Si comunica che il giorno 15 novembre 1932-XI, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Revine Lago, provincia di Treviso.

(7532)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 247.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° dicembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.67
Inghilterra (Sterlina)	63.15
Francia (Franco)	77 —
Svizzera (Franco)	379 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.737
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.70
Cecoslovacchia (Corona)	58.52
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.28
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.71
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.24
Olanda (Fiorino)	7.922
Polonia (Zloty)	219.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161 —
Svezia (Corona)	3.44
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.15
Id. 3,50 % (1902)	74.80
Id. 3 % lordo	54.075
Consolidato 5 %	84.475
Buoni novennali. Scadenza 1941	101.30
Id. id. Id. 1934	100.875
Id. id. Id. 1940	101.30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.50

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.